

N. R.G. 9812/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

presidente

giudice

giudice relatore

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **9812/2018** promossa da:

B T S B  
L O e V D.  
con il patrocinio degli avv.ti

attori

**contro**

I S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con il patrocinio degli avv.ti

**nonché contro**

V S.R.L.S. con il patrocinio degli avv.ti

convenute

**CONCLUSIONI**

Per gli attori:

“A) *NEL MERITO:*

*In via principale:*

1) *accertato e dichiarato che V. S.r.l.s., quale cessionaria delle RegISTRAZIONI e relative opere di cui è causa a decorrere dal gennaio 2018 da un lato, e I. S.r.l., nella quale è stata conferita*

pagina 1 di 21



*l'azienda I<sub>1</sub>, quale cedente delle RegISTRAZIONI e relative opere in favore di V<sub>1</sub> S.r.l.s. a decorrere dal gennaio 2018, sono debtrici nei confronti degli Attori dell'importo complessivo di € 112.207,93 (centododicimiladuecentosette/93 euro) e/o della diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e/o sarà stabilita dall'Ill.mo Tribunale adito, a titolo di anticipi, forfait, royalties fonografiche e proventi di diritto d'autore percepiti dalla cedente I<sub>1</sub> S.r.l. e da questa mai ripartiti, per le utilizzazioni economiche delle RegISTRAZIONI e delle relative opere meglio indicate in atti, condannare V<sub>1</sub> S.r.l.s. e I<sub>1</sub> S.r.l., anche in solido tra loro, al pagamento in favore degli Attori dell'importo complessivo di € 112.207,93 (centododicimiladuecentosette/93 euro) e/o alla diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e/o sarà stabilita dall'Ill.mo Tribunale adito;*

*2) condannare I<sub>1</sub> S.r.l. e V<sub>1</sub> S.r.l.s., anche in solido tra loro, al pagamento a favore degli Attori dei danni tutti emersi dalle documentazioni prodotte e dalle istruzioni probatorie effettuate in corso di causa, da liquidarsi sulla base dei parametri desunti dagli atti o in quell'altra maggiore o minore misura che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, occorrendo anche con ricorso alla valutazione equitativa;*

*In via subordinata:*

*accertato e dichiarato che V<sub>1</sub> S.r.l.s., quale cessionaria delle RegISTRAZIONI e relative opere di cui è causa a decorrere dal gennaio 2018 da un lato, e I<sub>1</sub> S.r.l., nella quale è stata conferita l'azienda I<sub>1</sub> di G S, quale cedente delle RegISTRAZIONI e relative opere in favore di V<sub>1</sub> S.r.l.s. a decorrere dal gennaio 2018, sono debtrici nei confronti degli Attori degli importi meglio indicati nella relazione della CTU Dott. del 31.5.2021, così come confermate nella relazione integrativa del 12.11.2021*

*A) confermare l'ordinanza ex art. 186-bis e ter c.p.c. pronunciata in data 11.4.2019, dichiarata esecutiva in data 23.11.2021 e, conseguentemente, condannare definitivamente la società I<sub>1</sub> S.r.l. al pagamento delle somme ivi indicate;*

*B) condannare le società convenute, in via solidale tra loro, al pagamento delle ulteriori somme meglio indicate nella relazione della CTU Dott. del 31.5.2021, così come confermate nella relazione integrativa del 12.11.2021 e pertanto € 45.478,16 per "diritti di stampa su supporti fisici all'estero", € 1.250 per "B Spa contratti 2006 e 2007", € 25.000,00 per "B Spa contratto 2007 risolto", € 7.459,07 per "Be D Spa € 709,15 per " e, quindi, complessivi € 79.896,38 che, dedotti i pagamenti già eseguiti da I<sub>1</sub> per € 17.396,74, si riduce ad € 62.499,64, (cfr. pag. 8 della Integrazione*



peritale in data 11.11.2021) o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito;

In via istruttoria:

Per mero scrupolo difensivo, onde evitare qualsivoglia eccezione avversaria circa la decadenza e/o la rinuncia alle istanze istruttorie articolate dagli Attori con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., si ripropongono:

- l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti meglio indicati a pag. 15-17 della memoria attorea ex art. 183, VI, comma n. 2 cpc, da intendersi qui integralmente trascritte;

- l'istanza per ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova meglio indicati alle pag. 17-19 nella memoria attorea ex art. 183, VI, comma n. 2 cpc, da intendersi qui integralmente trascritte.

In ogni caso:

Condannare le società convenute, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di CTU, liquidate in € 8.612,45, oltre spese per € 495,30, e così € 9.107,75, oltre 4% e IVA sugli onorari, già posto provvisoriamente a carico delle parti in via solidali, in relazione al quale gli Attori hanno pagato il 50%. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso degli oneri accessori (I.V.A. e C.P.A.) e delle spese generali 15%”.

Per I s.r.l. in liquidazione:

“Accertare gli inadempienti plurimi ed esclusivi degli Attori verso i Contratti dedotti e per tale effetto dichiarare gli stessi gravemente inadempienti e condannare gli Attori in via riconvenzionale a risarcire i danni in favore di I nella misura di euro 130.000,00 o in quella diversa che verrà emergendo in corso di giudizio;

In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa ritenere per compensata ogni somma determinata a favore degli Attori con il maggior dovuto documentato da questa parte per violazione degli Accordi dedotti.

In via subordinata dichiarare gli attori solidalmente obbligati a ripagare ad I la somma pagata pari a 2000,00 alla cantante turnista D B.

In via principale;

a) respingere la richiesta di pagamento effettuata verso I e verso l'altra convenuta V perché infondata;

b) respingere la domanda avente ad oggetto pretese risarcitorie del tutto infondate.



Revocare l'ordinanza ex art. 186-bis e ter c.p.c. pronunciata in data 11.4.2019, dichiarata esecutiva in data 23.11.2021, eseguita da parte convenuta I S.r.l. e, conseguentemente, condannare parte attrice alla restituzione in favore di I S.r.l delle somme pagate in esecuzione di detta ordinanza.

In via istruttoria

aa) Ammettere prove testimoniali e ulteriori prove documentali a sostegno dei fatti esposti in narrativa da dedursi nelle memorie istruttorie di rito.

ab) Respingere la richiesta di esibizione di documentazione già avuta e non contestata e comunque di documentazione che era stata messa a disposizione ma che per mera negligenza degli Attori mai è stata valutata

Si chiede la prova per interpello formale degli attori e testi sui capitoli di prova di seguito formulati.

Interpello formale degli attori sulle seguenti circostanze:

1) Vero che nei rendiconti prodotti come secondo semestre 2006 e primo semestre 2007 abbiamo incassato la quota costi al 50% pagata da ogni terzo licenziatario utilizzatore, oltre l'addebito del costo del video?

T B e O L

2) Vero che nel giugno luglio 2006 abbiamo svolto uno stage valido ai fini della formazione universitaria presso la società convenuta?

Prova per testi sulle seguenti circostanze:

teste sulle seguenti circostanze: P L M

1. Vero che dati gli ottimi rapporti di colleganza tra l'Avv. P M e l'Avv. P V quest'ultimo contattò M verso la fine dell'anno 2008 per la questione relativa alle registrazioni afferenti al progetto H ?

2. Vero che feci predisporre dal sig. S G di I di tutta la documentazione contrattuale e contabile riferita ai periodi 2006-2008 e concernenti il progetto discografico H ?

3. Vero che ritirai, all'inizio dell'anno 2009, due faldoni di documentazione come da foglio – indice allegato doc. 53?

4. Vero che consegnai, nei primi mesi dell'anno 2009, i predetti faldoni, con la documentazione inserita, personalmente all'avv. P V nel suo studio di Milano?

5. Vero che il Collega V omise di dar seguito con comunicazioni a tale consegna?

6. Vero che, nell'anno 2016 mese di dicembre, ebbi un incontro in Milano, nello studio dell' Avv. D , alla presenza dell'Avv. P e del sig. G , in cui esplicitai le mancate risposte avute dal precedente difensore; in tale occasione il collega D si offerse di venire in (BG)



presso gli uffici di Ij , per controllare la documentazione superstita? Legale Rappresentante  
B SPA

7. Vero che i contratti redatti su carta intestata B che mi si rammostrano (doc. 12,13,14) sono quelli che consegnammo per la firma ad l e la loro stesura è la stesura originale?

Testi: Legale Rappresentante I e S SRL sulle seguenti circostanze

8. Vero che le fatture (doc. 61) riguardano esecuzioni effettuate sui video del progetto H ?  
Si precisa che tutta l'istruttoria richiesta ed articolata per capitoli e testi appare importante, per quanto riguarda le inadempienze degli attori ed inerisce fatti di indubbio contenuto sostanziale ed economico in relazione alla domanda riconvenzionale svolta.

Con vittoria di spese ed onorari di lite, anche in relazione alle spese di CTU poste provvisoriamente a carico delle parti in via solidali, con rimborso della quota anticipata dall'odierna convenuta pari al 50%. Oltre al rimborso del contributo unificato”.

Per V s.r.l.s.:

“Voglia il Tribunale adito, previa ogni dichiarazione eventualmente necessaria circa la carenza di legittimazione passiva della convenuta V. s.r.l., rigettare nella loro interezza le conclusioni, anche istruttorie, degli attori. Con vittoria di spese di lite”.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1.1.- Con atto di citazione notificato in data 26.6.2018, B T , S B , L O e V; D , nella loro veste di co-autori di opere musicali e interpreti esecutori di registrazioni fonografiche, hanno convenuto in giudizio l'editore I s.r.l. in liquidazione e V s.r.l.s. chiedendo la condanna delle convenute, *“anche in solido tra loro”*, al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 112.207,93 a titolo di *“anticipi, forfait, royalties fonografiche e proventi di diritto d'autore percepiti dalla cedente Ipnatika S.r.l. e da questa mai ripartiti, per le utilizzazioni economiche delle Registrazioni e delle relative opere meglio indicate in atti”*, oltre al risarcimento *“dei danni tutti emersi dalle documentazioni prodotte e dalle istruzioni probatorie effettuate in corso di causa”*.

Gli attori hanno allegato di aver realizzato diversi brani musicali con l'utilizzo dello pseudonimo artistico “H ” e di aver ciascuno di essi sottoscritto in data 18.10.2006 con l'impresa individuale I di S G - il quale con atto dell'1.12.2014 ha poi conferito l'azienda alla neocostituita I s.r.l., dal medesimo partecipata per il 95% del capitale sociale e per il restante 5% partecipata da C S - identico contratto *“per la cessione in proprietà”* di 18 *“registrazioni musicali”*<sup>1</sup>, a fronte del pagamento da parte di I di royalties pari al 12,5% in favore di ciascun attore (e quindi al 50% complessivamente considerato) di *“tutte le somme nette effettivamente incassate”* dalla convenuta derivanti *“da licenze concesse in Italia”*, da *“licenza/e effettuata/e ... in tutti i territori del Mondo nessuno escluso, sia a titolo di anticipo sia a titolo di conguaglio totale o parziale per le vendite derivate”*, da *“ogni cessione di files digitali”*, da *“licenze concesse a terzi in Italia per l'utilizzo della/e registrazione/i per la loro riproduzione su fonogrammi CD Single”*.

Gli attori hanno lamentato che I avrebbe sfruttato economicamente le opere musicali oggetto di contratto senza rendicontare i proventi percepiti, contestandole, in particolare:

- l'utilizzo della canzone “D ” nello spot pubblicitario della L E nell'anno 2016, in riferimento al quale hanno dedotto la maturazione in proprio favore di royalties per l'importo di € 32.308,00 da dividere per i quattro autori<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Vale a dire:

<sup>2</sup> Gli attori allegano di aver scoperto solo nel 2017 della conclusione, tra I , L E e W B M Corporation, di un accordo transattivo avente ad oggetto la licenza di utilizzo del brano “D ” fino al 22 marzo 2017; circostanza, in tesi attorea, confermata anche dal legale di I che, con comunicazione del 12.6.2017, ammette *“l'intenzione di pagare .... la quota spettante ai Produttori di € 32.308,00”*.



- la concessione in favore della B s.p.a. della licenza di utilizzo di quattro brani ( ) a fronte della retrocessione minima in favore di Ipnotika della somma di € 50.000,00 per ogni registrazione concessa, con conseguente credito da riconoscersi agli attori in almeno € 100.000,00;
- la distribuzione digitale delle registrazioni tramite c.d. “aggregatori digitali” di contenuti *online* e, in particolare tramite l’aggregatore Believe Digital, in relazione alla quale sarebbero maturate sui proventi incassati da I royalties in favore degli attori per € 4.899,00;
- l’utilizzazione del brano “D” (rectius, di una sua cover giapponese) nel videogioco “J” prodotto da Ubisoft per le console “Sony/Play Station”, “Nintendo” e “X Box”, oltre che nel videogioco “Project Diva - Dreamy Theater”;
- l’utilizzazione delle opere musicali predette tramite licenze concesse all’estero (ad es. per programmi televisivi come “il Grande Fratello” in Spagna, “Disney Time ‘Kabel Eins’” in Germania, “Affari tuoi” in Grecia, per suonerie di cellulari tramite il distributore mondiale “JAMBA”, per compilation, DVD e altro).

Gli attori hanno, altresì, allegato che, a seguito della cessione da parte di C. S. della propria partecipazione in I in favore di S. G. e la costituzione in data 13.1.2018 da parte della medesima S. della società V s.r.l.s., avente oggetto sociale analogo a quello di I, sarebbe intervenuta tra l’originaria licenziataria e la società neocostituita la cessione dei diritti di sfruttamento delle registrazioni oggetto di lite, con conseguente pretesa estensione del debito di € 112.207,93 già maturato a carico della cedente anche in capo alla cessionaria.

1.2.- Si è costituita in giudizio I s.r.l., che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sul rilievo di aver sempre inviato agli attori rendicontazioni dettagliate e di aver effettuato i dovuti pagamenti nei termini pattuiti.

Quanto all’utilizzo di “D” nello spot “” e in diversi videogiochi, la convenuta ha replicato di non aver mai autorizzato lo sfruttamento, da parte di terzi, del brano musicale, avendo unicamente sottoscritto con L. E. e W. B. M. Corporation un “*settlement agreement*” sottoposto a vincolo di riservatezza, a tacitazione della controversia insorta tra le parti in relazione all’indebito utilizzo del brano da parte delle società straniere.

Con riguardo allo sfruttamento dei brani da parte dell’utilizzatore U, la convenuta ha replicato che anche tale utilizzo sarebbe avvenuto a sua insaputa, a seguito della realizzazione, ad opera di un autore giapponese, di una cover di “D” priva dell’indicazione della provenienza italiana dell’opera (ma con la sola derivazione dal brano tradizionale finlandese “I

”): in riferimento a tale vicenda, la convenuta ha dedotto di aver dovuto promuovere contro la





predetta U una causa per l'accertamento del plagio dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 18500/18).

Dedotta, quindi, l'insussistenza dei crediti *ex adverso* vantati e allegato l'inadempimento da parte degli attori all'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione dei contratti (con particolare riferimento alla realizzazione di *cover* non autorizzate che avrebbero esposto la convenuta a rivendicazioni di terzi), I<sub>1</sub> ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla convenuta in conseguenza del lamentato inadempimento contrattuale, quantificati in € 65.000,00, di cui ha chiesto, in via subordinata, operarsi la compensazione con l'eventuale controcredito degli attori; sempre "in via subordinata", I<sub>1</sub> ha chiesto di "dichiarare gli attori solidalmente obbligati" al rimborso della "somma pagata pari a 2000,00 alla cantante turnista D B, invocando al riguardo gli impegni contrattuali.

1.3.- Si è costituita altresì V S.r.l.s., che ha dedotto di essere totalmente estranea ai fatti di causa per essersi limitata all'acquisto del "catalogo di I<sub>1</sub> s.r.l. e con esso i diritti di sfruttamento delle registrazioni", contestando di essere divenuta cessionaria del ramo o dell'azienda di I<sub>1</sub> e di essere altrimenti subentrata nei debiti dell'altra convenuta; eccepita, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva, V si è, nel merito, associata alle difese di I<sub>1</sub>, concludendo per il rigetto delle domande degli attori.

1.4.- Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, il g.i. ha accolto l'istanza *ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c.* di parte attrice, ordinando a I<sub>1</sub> il pagamento in favore degli attori *i)* della somma di € 32.308,00 ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., oltre alle spese e relativi accessori, per l'utilizzazione della canzone "D

" nello spot *ii)* della somma di € 4.899,93 ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., a titolo di quota spettante agli attori sui proventi corrisposti ad I<sub>1</sub> dall'aggregatore digitale Believe Digital nel periodo dal 2010 al 2016, in quanto importo non specificamente contestato nell'*an* e nel *quantum*.

La causa è stata, quindi, istruita tramite c.t.u. volta alla ricostruzione delle utilizzazioni dei brani, dei relativi proventi e dei costi pattuiti contrattualmente, nonché alla quantificazione delle *royalties* spettanti agli attori; all'esito del deposito dell'elaborato peritale, che ha necessitato di una successiva integrazione<sup>3</sup>, il giudice ha respinto le istanze di prova orale formulate dalle parti e, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

<sup>3</sup> In ordine alle somme percepite da I<sub>1</sub> a seguito della transazione conclusa con L E per l'utilizzazione di "D" nello spot





2.- Le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.

2.1.- I signori T , B , D e O , in qualità di autori/produttori/cedenti di opere musicali, conosciuti nel contesto di riferimento sotto lo pseudonimo artistico di “H ”, allegano di aver maturato crediti nei confronti del proprio editore I s.r.l. e dell’asserita “cessionaria” V s.r.l. a titolo di diritti d’autore per l’attività di sfruttamento di opere musicali e di registrazioni fonografiche.

Il rapporto commerciale dei quattro autori con l’editore risale pacificamente al 2006, allorquando tra gli attori e l’allora impresa individuale I di S G (azienda poi confluita nella I s.r.l.) è stato sottoscritto in forma cumulativa un primo contratto, datato 7.7.2006 (prodotto *sub* doc. 32 da I ), avente ad oggetto la “*concessione esclusiva di licenza fonografica*” inerente la sola registrazione musicale denominata “D ”; è seguita la stipulazione di quattro contratti, datati 18.10.2006, conclusi tra ciascun attore e la convenuta I (cfr. docc. 1, 40, 41, 42 di I ), aventi contenuto tra loro identico e concernenti la “*cessione in proprietà*” delle 18 “*registrazioni musicali*” indicate all’art. 2 dei medesimi contratti, tra le quali figura anche il predetto brano “D S ”. Trattasi dei contratti vigenti, ai quali il c.t.u. ha fatto riferimento per le determinazioni e quantificazioni compiute.

Come emerge dalla lettura del testo negoziale ed è pacifico tra le parti, i contratti del 18.10.2006 hanno previsto, a fronte della cessione in favore di I s.r.l. “*dell’utilizzo definitivo perpetuo trasferibile ed assoluto dei diritti sulle registrazioni licenziate*” (tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di distribuzione, di diffusione, di noleggio, di promozione pubblicitaria, etc.), il pagamento in favore degli attori di *royalties* calcolate nel 12,5% “*di tutte le somme nette effettivamente incassate [da I ] ... derivanti ... da licenze concesse a terzi in Italia per l’utilizzo e l’inserimento della/e registrazione/i in raccolte fonografiche realizzate dagli stessi terzi*”, da “*licenza/e effettuate nei territori più sotto descritti [ndr. vale a dire “tutti i territori del mondo”: cfr art. 8 del contratto] sia a titolo di anticipo sia a titolo di conguaglio totale o parziale per le vendite derivate*”, da “*ogni cessione di files digitali contenenti le intere opere registrate*”, da “*licenze concesse a terzi in Italia per l’utilizzo della/e registrazione/i e per la loro riproduzione su fonogrammi CD Single*” (cfr. articoli 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 dei contratti del 18.10.2006).

Secondo quanto pattuito nei predetti contratti, il pagamento delle *royalties* sarebbe avvenuto previa rendicontazione degli utilizzi e dei proventi da parte di I , da effettuarsi a cadenza semestrale (al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) e, quanto ai singoli supporti venduti sul territorio italiano, a cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno), con invio agli



attori del rendiconto entro i 90 giorni successivi e pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di idoneo documento fiscale (cfr. art. 6 contratti del 18.10.2006).

È, altresì, pacifico e documentale che, limitatamente al brano “D \_\_\_\_\_ i”, le *royalties* originariamente pattuite nell’indicato 12,5% vennero ridotte al 7% in favore di ciascun attore, in forza dall’accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 13.2.2008 (cfr. doc. 6 fascicolo I \_\_\_\_\_ )<sup>4</sup>.

Validità ed efficacia dei contratti del 18.10.2006 (così come modificati dalla menzionata scrittura del 13.2.2008), non sono oggetto di contestazione, così come non è contestato, in astratto, il diritto degli attori a percepire, in base a tali titoli, le *royalties* pattuite secondo le modalità di calcolo sopra evidenziate.

Ciò che gli attori hanno lamentato e la convenuta contestato è l’omessa completa rendicontazione dei proventi incassati da Ipnatika in virtù dello sfruttamento dei diritti ceduti, da cui sarebbe derivato il mancato pagamento in favore degli artisti di *royalties* per complessivi € 112.207,93.

2.2.- Al fine di ricostruire i possibili incassi non rendicontati dall’editore e quantificare l’importo dei diritti conseguentemente non versati agli artisti si è reso necessario disporre consulenza tecnica contabile.

Il c.t.u. ha compiuto, nel contraddittorio con i tecnici di parte, un’indagine accurata, in aderenza alla documentazione versata in atti e a quella acquisita *ex art.* 210 c.p.c. (come da rituale istanza di parte attrice, accolta dal g.i.) o con il consenso delle parti, all’esito della quale è pervenuto a conclusioni coerenti e prive di apparenti vizi logici, rispondendo altresì compiutamente alle osservazioni sollevate dai c.t.p., che in taluni casi ha recepito; disposta una integrazione avente ad oggetto gli incassi ottenuti da I \_\_\_\_\_ in relazione allo spot “ \_\_\_\_\_”, gli elementi offerti dal c.t.u. devono ritenersi esaustivi e coerenti, sicché non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è giunto l’ausiliario.

2.3.- Dagli accertamenti compiuti è effettivamente emerso che la convenuta ha omesso la rendicontazione di svariati importi incassati in virtù dell’utilizzo dei brani musicali oggetto di causa, in particolare, inerenti la stampa di supporti fisici contenenti i brani diffusi all’estero, i contratti con i distributori digitali e l’accordo stipulato con L \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ per la messa in onda dello spot “ \_\_\_\_\_”, mancando, conseguentemente, di riconoscere agli attori le *royalties* sui proventi incassati.

<sup>4</sup> La riduzione del parametro patrimoniale ha tratto origine dalle contestazioni sollevate da Warner Chappel Music Finland in relazione all’utilizzo, nel brano “D \_\_\_\_\_”, del campionamento di una porzione di registrazione dell’opera tradizionale finlandese “*leva’s polka*” dell’artista Loituma; la controversia è stata definita da I \_\_\_\_\_ tramite accordi transattivi stipulati con Warner Chappel Music Finland il 25.7.2006 e con Folk Music Institute il 1.8.2006 (cfr. docc. 31, 31-bis e 39 fascicolo I \_\_\_\_\_). Dopo l’accordo con la Warner Chappel Music Finland, tra gli attori e I \_\_\_\_\_ è intervenuta in data 13.2.2008 una scrittura transattiva, che, in deroga al contratto del 18.10.2006, ha modificato gli importi delle *royalties* dovute per “D \_\_\_\_\_” riducendole dal 50% al 28%.



2.3.1.- Segnatamente, con riferimento alle *royalties* maturate per i diritti di stampa su supporti fisici all'estero, il calcolo, reso difficoltoso dalla lacunosità della documentazione, è stato dal c.t.u. compiuto sulla base dei rendiconti SIAE secondo un procedimento "indiretto" condiviso con i c.t.p. (cfr. rel. c.t.u. pagg. 11-16); gli importi dovuti agli attori a tale titolo sono stati quantificati nella somma di € 45.478,16.

2.3.2.- Quanto ai rapporti con i distributori digitali, il c.t.u. ha acquisito i contratti sottoscritti da I con B s.p.a. e con Be s.p.a.

In riferimento al rapporto commerciale con B s.p.a. il c.t.u., dopo aver esaminato i tre contratti di licenza di durata annuale, succedutisi dal 2006 al 2008, aventi ad oggetto la cessione dei diritti esclusivi di utilizzo e di distribuzione per il territorio italiano dei contenuti digitali dell'opera "D" (e, quanto al contratto del 2007, altresì dei brani

), destinati a essere utilizzati da utenti di telefonia fissa e mobile, ha osservato che, "in assenza di documentazione specifica", era unicamente possibile prendere atto degli acconti incassati con certezza da I all'atto della sottoscrizione dei contratti datati 2006 e 2007, per l'importo complessivo di € 52.500,00, quantificando in € 26.250,00 l'importo spettante agli attori; l'ausiliario non è stato, invece, in grado di ricostruire eventuali ulteriori incassi diversi dai menzionati acconti.

Precisato, infine, che l'ultimo contratto con B risulta essere stato risolto anticipatamente su iniziativa del distributore digitale in data 26.2.2009 (cfr. doc. 15 Ipnotika) in ragione dell'esistenza di una *cover* non autorizzata, l'ausiliario ha espresso l'impossibilità di stabilire se, con riguardo a tale risoluzione, sia stato richiesto e ottenuto da B un risarcimento danni e il suo eventuale importo.

Quanto al rapporto commerciale intercorso con Be s.p.a. per la distribuzione digitale delle registrazioni musicali eseguita tramite i c.d. "aggregatori" di contenuti *on line*, il c.t.u. ha richiesto *ex art. 210 c.p.c.* e acquisito da Be s.p.a. la rendicontazione degli incassi delle distribuzioni in *streaming* e in *downloading* per I, oltre alla copia dei contratti di distribuzione digitale di musica tra I e Be. Si tratta dei seguenti tre contratti:

- 13.9.2007 della durata di tre anni, senza rinnovo automatico;
- 28.2.2013 della durata di tre anni, con rinnovo automatico di anno in anno e facoltà di disdetta;
- 17.10.2014 della durata di tre anni, con rinnovo automatico di anno in anno e facoltà di disdetta.

Il c.t.u. ha, inoltre, acquisito un contratto di distribuzione tra V e Be datato 31.4.2018 della durata 3 anni.



L'oggetto, comune a tutti i contratti è, in via non esclusiva, la distribuzione e commercializzazione su reti elettroniche e telematiche delle registrazioni fonografiche e/o audiovisive dei cui diritti di sfruttamento economico I risulta titolare. Solo il contratto 17.10.2014 prevede in aggiunta, previa autorizzazione e consenso di I, le compilation e le sincronizzazioni delle registrazioni in opere audiovisive (compresi spot pubblicitari) e il relativo trattamento economico.

Il territorio di riferimento, per tutti i contratti, è l'intero mondo, salvo le limitazioni o restrizioni per ogni registrazione e/o video, nel caso indicate nelle specifiche appendici di ciascun contratto.

Il c.t.u. ha, quindi, esaminato le disposizioni di carattere economico e, sulla scorta delle rendicontazioni fornite da Be e dai tecnici di parte, ha quantificato le *royalties* dovute agli attori in complessivi € 7.459,07 per il periodo dal 2010 al maggio 2018, riconosciuti a carico di Ipnatika.

Il c.t.u. ha, quindi, evidenziato che, *“a partire dal 1 giugno 2018, tutti i contenuti audio e audiovisivi posseduti e controllati da I e distribuiti da Be passano in proprietà (e/o controllati) a Vyolet ed i contenuti sono distribuiti da Be secondo i termini e le condizioni dell'accordo di distribuzione tra Be e V. datato 6/31 aprile 2018. Quest'ultimo contratto ricalca sostanzialmente il contratto 17.10.2014 sottoscritto con Ipnatika”* (cfr. pag. 22-24 relazione c.t.u.).

Sulla scorta dei rendiconti forniti da V tramite il suo c.t.p., l'ausiliario ha quantificato gli incassi percepiti dalla predetta società nel secondo semestre 2018 in un totale di € 1.556,11, e nel primo semestre 2019, in un totale di € 1.362,21, precisando che *“tali rendiconti riguardano gli introiti generati dagli utilizzi digitali dell'artista “H” provenienti ragionevolmente da B”* e quantificando in complessivi € 894,36 i diritti dovuti agli attori da parte di V s.r.l.s a partire dal giugno 2018.

Sul rapporto tra gli attori e V s.r.l.s. si tornerà *infra* al par. 3.

2.3.3.- Dagli scambi documentati *sub* docc. 6, 7, 9, 11 di parte attrice, emerge chiaramente che I stipulò con L E un contratto, valido sino al 22 marzo 2017, per l'utilizzo di una sincronizzazione del brano *“D”* in un video pubblicitario di L stessa; nella missiva di risposta inviata ai legali degli attori in data 22.3.2017 (cfr. doc. 7), L ha, infatti, confermato di aver acquisito per l'utilizzo di tale brano *“regolare licenza”* da parte di Ipnatika. È poi prodotta in atti la comunicazione email del legale di I del 13.7.2017 (doc. 11) nella quale in riferimento alla *“questione L”* e alla *“registrazione utilizzata da L, per la sincronizzazione”* si afferma essere *“sempre stata intenzione di I; una volta conclusa la pratica di transazione per illecito (la mia mandante ha ricevuto il contratto firmato da L il 7 gennaio 2017), di pagare la quota spettante ai produttori di 32.308 euro (50% di quanto incassato dalla mia assistita al netto delle spese). A questo proposito Ipnatika ... desidera (anzi, pretende) che uno di voi, colleghi, si rechi presso*



la sede della stessa Ipnatika al fine di far visionare copia dei contratti di transazione, la contabile del bonifico e, perché no, arreararvi presso la BCC, dove I, ha il solo ed unico conto corrente, al fine di certificare le operazioni di cui si offre fin da ora in comunicazione quanto descritto”.

Sulla scorta di tale documentazione è stata nel corso del giudizio emessa dal g.i. ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. con cui è stato ingiunto a Ipnatika il pagamento in favore degli attori del predetto importo di € 32.308,00 oltre accessori e spese.

Nell’ambito delle operazioni peritali integrative aventi ad oggetto la quantificazione delle *royalties* dovute agli attori a fronte dell’accordo transattivo stipulato in data 10.1.2017 tra I, L E e W B M Corporation per la licenza di utilizzo del brano “D ” fino al 22 marzo 2017 nello spot L (transazione esibita dal c.t. di I ), il c.t.u. ha accertato che I ha incassato la somma complessiva di 105.000,00 dollari (corrispondenti a € 94.234,61) di cui 90.000,00 dollari (pari a € 80.772,52) per la disputa e per la licenza e 15.000,00 dollari (pari a € 13.462,09) a titolo di rimborso di spese legali; somma dalla quale è stata detratta l’ulteriore cifra di € 16.154,00 per la fattura pagata dalla convenuta a “Budde Music” di Berlino per l’attività di “consulenza e partecipazione attiva nel bloccare canali e video youtube con gli spot in tutto il mondo” (cfr. pag. 6 integrazione alla c.t.u.).

La somma netta incassata da I per l’accordo in questione ammonta, quindi, secondo i calcoli del c.t.u., a € 64.618,52, con la conseguenza che il 50% spettante agli attori è stato correttamente indicato in € 32.308,00.

A conferma che Ipnatika e gli artisti fossero concordi su tale ripartizione si richiama la comunicazione del 2.5.2017 dello studio legale M -C (cfr. doc. 9 di parte attrice *supra* cit.). Anche dal bollettino SIAE per il deposito del *copyright* dell’opera emerge la medesima percentuale dei diritti editoriali in capo a editore e autori, con una ripartizione interna del 50%.

Nessun vincolo di riservatezza si evince da tali scambi epistolari, né essi contengono proposte transattive riferibili al rapporto tra gli artisti e l’editore, sicché l’eccezione di inutilizzabilità della corrispondenza sollevata dalla difesa di Ipnatika va respinta.

Come, inoltre, precisato dal c.t.u., “è risultata consuetudine consolidata, e su ciò convergono i Ctp di tutte le Parti, che ai fini della determinazione dei corrispettivi tra l’editore/i e gli autori sugli introiti derivati da sincronizzazioni di opere musicali (ovvero, l’utilizzo di queste ultime in spot tv, web o film), vengano utilizzate le percentuali contrattuali di divisione dei diritti fonomeccanici: nel caso in esame quindi la percentuale del 50%”.

I c.t.p. non hanno formulato osservazioni in riferimento all’integrazione peritale, sicché va confermato il diritto degli attori al riconoscimento della somma di € 32.308,00, per lo sfruttamento da parte di



Ij del brano musicale “D \_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ nel rapporto commerciale con L \_\_\_\_\_  
E \_\_\_\_\_

2.3.4.- Quanto agli ulteriori proventi che, in tesi attorea, I \_\_\_\_\_ avrebbe incassato per l'utilizzazione del brano “D \_\_\_\_\_” nei videogiochi “Just Dance 16” di Ubisoft e in “Project Diva” di Sega/Crypton Future Media, vi è da rilevare che parte attrice non ha fornito la prova dell'effettiva sussistenza di accordi commerciali tra la convenuta e dette aziende straniere né documentazione idonea a quantificare eventuali incassi comunque conseguiti da Ipnatika.

La convenuta ha, peraltro, contestato l'esistenza di rapporti commerciali con le predette utilizzatrici, allegando di essere stata a sua volta vittima di plagio da parte dell'autore giapponese noto sotto il nome di H \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ il quale, nei videogiochi in contestazione, avrebbe indicato unicamente il brano originale finlandese “leva's polka” senza menzionare il riadattamento italiano; la convenuta ha dedotto di aver promosso, in riferimento a tale vicenda, azione giudiziaria avanti al Tribunale di Milano per il riconoscimento del plagio, assunto non smentito dalla controparte.

Incombendo sugli attori l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, dunque, l'esistenza dei presupposti in presenza dei quali sarebbe maturato il loro diritto di credito, la domanda non può che essere, sul punto, respinta per difetto di tale prova.

2.3.5.- Analoghe considerazioni valgono per i contratti di *merchandising*<sup>5</sup>, in relazione ai quali parte attrice, oltre a svolgere allegazioni generiche, non ha fornito sufficienti elementi di prova, con la conseguenza che anche *in parte qua* la domanda attorea deve essere rigettata.

2.3.6.- I \_\_\_\_\_ ha allegato l'obbligo degli attori di partecipare ai costi di realizzazione del videoclip relativo al brano “D \_\_\_\_\_” anticipati dalla società ma posti in base al contratto del luglio 2006 a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna; ha, inoltre chiesto “in via riconvenzionale” il rimborso di € 2.000,00 anticipati dalla società alla cantante turnista D \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ ma contrattualmente di spettanza degli artisti.

Come verificato dal c.t.u., le spese documentate da I \_\_\_\_\_ per la realizzazione del videoclip risultano sostenute nella vigenza del contratto del 7.7.2006 che, all'art. 7, paragrafi 5 e 6, prevedeva effettivamente la compartecipazione degli artisti nella misura del 50% alle spese per la realizzazione di videoclip, servizi fotografici e manifestazioni promozionali anticipate dalla società.

In particolare, l'art. 7.5. stabilisce che “verrà compiuto un addebito pari al 50% delle spese e/o costi sostenuti in via anticipata dalla SOCIETA' per le realizzazioni dei videoclip e/o servizi fotografici fatti

<sup>5</sup> Parte attrice lamenta l'esistenza di pupazzi e peluche prodotti da De.Car2 di Asti che, nelle loro pubblicizzazioni, utilizzano la canzone “Dolly's song”.





*eseguire dalla SOCIETA' stessa e per quelli che, sebbene eseguiti da terzi, comportino un addebito alla SOCIETA', in qualità di contributo-costi"* (cfr. doc. 32 di I\_\_\_\_\_).

Quanto al corrispettivo della cantante turnista, il medesimo articolo 7, al paragrafo 2, prevede che *"la SOCIETA' mantenendo l'esclusività dei diritti assoluti sulla Registrazione si impegna, nell'eventualità in cui i LICENZIANTI non fossero in grado di provvedere autonomamente, ad anticipare il 100% delle spese e costi sostenuti per la realizzazione della Registrazione e di tutte le due differenti versioni (compresi inoltre i costi cantanti e/o turnisti, costi trasferimenti e/o viaggi e/o soggiorni, e i costi di chiunque abbia partecipato alla realizzazione delle parti vocali della Registrazione). Tali costi, anticipatamente sostenuti dalla SOCIETA' saranno portati in compensazione, nella misura del 50%, con i crediti, derivanti dalle obbligazioni di cui al precedente art. 5, dovuti dalla SOCIETA' ai LICENZIANTI"*.

La spesa di € 2.000,00 sostenuta da Ipnotika per la vocalist B\_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ risulta documentata dalla ricevuta 12 settembre/8 ottobre 2006 prodotta in atti (cfr. doc. 18 di I\_\_\_\_\_).

Trattandosi, in entrambi i casi, di costi sostenuti da I\_\_\_\_\_ nella vigenza del primo contratto, non oggetto di successiva rinuncia o transazione, la circostanza che la regolamentazione delle spese in questioni non formi oggetto di apposita clausola contrattuale anche nei successivi accordi del 18 ottobre 2006 non determina abdicazione del relativo diritto di credito maturato in capo alla convenuta.

Deve quindi essere detratta dal credito degli attori la somma di € 8.500,00 da questi ultimi dovuta quale rimborso della quota-parte dei costi sostenuti da I\_\_\_\_\_ per la realizzazione del video musicale consegnato il 5.8.2006, come da documentazione contrattuale e fiscale prodotta da Ipnotika *sub* docc. 27-30 e 61 (per € 7.500,00) e della quota-parte dei costi sostenuti dalla medesima società per il compenso della cantante B\_\_\_\_\_ (per € 1.000,00).

Di contro, le ulteriori voci esposte da Ipnotika relative alle spese asseritamente sostenute per i costi di remix non possono essere accolte, poiché prive di riscontri documentali e quindi del tutto indimostrati<sup>6</sup>.

2.3.7.- Dalle somme sopra indicate devono essere detratti gli acconti che il c.t.u. ha verificato versati da Ipnotika agli attori in relazione ai profitti oggetto di quantificazione, per un totale di € 17.396,74 al netto delle ritenute fiscali<sup>7</sup> (cfr. rel. c.t.u. pagg. 9-11).

La somma dovuta da I\_\_\_\_\_ s.r.l. in favore degli attori, al netto della quota parte di costi imputabili agli artisti e degli acconti da questi già percepiti, va, pertanto, quantificata in complessivi € 85.598,49, sui quali vanno conteggiati gli interessi legali dalla data della domanda a quella di effettivo pagamento,

<sup>6</sup> Cfr pag. 16 e 17 della relazione del c.t.u.

<sup>7</sup> Il c.t.u. ha ben distinto l'importo netto (€ 17.396,74) da quello lordo (€ 21.745,92 comprensivo di ritenute per € 4.349,18) preso a riferimento da Ipnotika in sede di comparsa conclusionale: non ricorre, pertanto, l'errore di calcolo lamentato dalla convenuta.





detratte le somme già versate da I [redacted] in esecuzione dell'ordinanza ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c., pari rispettivamente a capitali € 32.308,00 ed € 4.899,93.

3.- Gli attori hanno chiesto che del debito di I [redacted] risponda in via solidale anche V [redacted] s.r.l.s. in favore della quale deducono essersi perfezionata una (invero non meglio precisata) “cessione” ricavabile dalla circostanza che la predetta *newco* risulterebbe, nell’ambito “*dei principali digital store così come nelle piattaforme di streaming, ... titolare dei diritti di sfruttamento delle Registrazioni, con conseguente diritto a percepirne i relativi proventi*” e “*presso la SIAE ... attuale editore delle opere incorporate nelle predette Registrazioni*” (cfr. atto di citazione, pag. 16).

L’esistenza di una obbligazione solidale è del tutto contestata dalla convenuta V [redacted], la quale, precisato di aver unicamente acquistato “*parte del catalogo di I [redacted] s.r.l. e con esso i diritti di sfruttamento delle registrazioni*”, ha negato di essere divenuta “*parte dei rapporti dedotti in giudizio ... intercorsi esclusivamente tra gli attori ed I [redacted] s.r.l.*”, nonché di essere, in forza delle vicende societarie riferite dagli attori o di - asserite ma inesistenti - cessioni d’azienda o di rami aziendali, “*debitrice dei presunti crediti che gli attori pretendono da I [redacted] s.r.l.*” (cfr. comparsa di costituzione e risposta di V [redacted], pagg. 2 e 3).

Il quadro dei rapporti tra le parti si è parzialmente chiarito nel corso del giudizio, ove, da un lato, V [redacted], sempre negando l’esistenza di una più ampia fattispecie traslativa, ha dichiarato di aver acquistato da Ipnatika con atto del 26.2.2018 il catalogo “*editoriale (non master)*” delle registrazioni oggetto di causa, registrato dalla SIAE nel giugno dello stesso anno (cfr. doc. 2 di V [redacted]), precisando altresì di essere divenuta mera licenziataria del catalogo c.d. “*master*” nel maggio 2018.

Il c.t.u., al quale è stata esibita la relativa documentazione contrattuale da parte del distributore Be [redacted] s.p.a., ha - come visto - confermato che “*a partire dal 1 giugno 2018, tutti i contenuti audio e audiovisivi posseduti e controllati da Ipnatika e distribuiti da Be [redacted] passano in proprietà (e/o controllati) a V [redacted] ed i contenuti sono distribuiti da Be [redacted] secondo i termini e le condizioni dell’accordo di distribuzione tra Be [redacted] e V [redacted] datato 6/31 aprile 2018. Quest’ultimo contratto ricalca sostanzialmente il contratto 17.10.2014 sottoscritto con I [redacted]*” (cfr. pag. 22-24 relazione c.t.u.), quantificando altresì gli incassi percepiti da Vyolet a partire dal giugno del 2018.

Gli elementi sopra richiamati delineano l’esistenza tra I [redacted] e V [redacted] di una cessione di diritti di sfruttamento economico, in forza della quale gli attori potrebbero aver titolo di pretendere dalla cessionaria le *royalties* sui proventi dalla stessa incassati - nei termini già pattuiti con Ipnatika - a decorrere dalla data di efficacia del contratto, e dunque dal giugno del 2018.



I contratti del 18.10.2006 consentono, infatti, a I <sup>S.r.l.</sup> *senza bisogno di ulteriore autorizzazione*, di *“cedere in tutto o in parte a terzi soggetti in Italia e all'estero le obbligazioni ed i diritti derivanti dall'esecuzione del presente contratto”* (cfr. art. 12).

Ciò posto, deve osservarsi che la domanda di condanna è stata dagli attori proposta (anche) nei confronti di V - cui risulta notificata nel giugno del 2018 - non già per il pagamento delle *royalties* maturate a decorrere alla data di efficacia della cessione (giugno 2018), bensì quale *“debitrice solidale”* di I per *“l'importo complessivo di € 112.207,93 ... a titolo di anticipi, forfait, royalties fonografiche e proventi di diritto d'autore percepiti dalla cedente I S.r.l. e da questa mai ripartiti”*, ossia per i diritti maturati sino alla data della domanda. Così formulata, la domanda nei confronti di V non può trovare accoglimento, non essendo configurabile a carico della cessionaria l'obbligazione solidale prospettata dagli attori.

Il solo fatto che la predetta società abbia acquistato, a decorrere dal 2018, il diritto di sfruttare economicamente (in tutto o in parte) le opere musicali oggetto della presente controversia non implica, infatti, alcuna co-obbligazione per i debiti pregressi della cedente.

Una simile obbligazione solidale, in mancanza di previsioni contrattuali in tal senso, potrebbe unicamente derivare da una cessione d'azienda o da vicende societarie straordinarie (come una ipotetica fusione) a dimostrazione delle quali non è stato offerto alcun valido elemento probatorio, non risultando dette fattispecie nemmeno chiaramente allegate.

Non si perverrebbe a diverso risultato nemmeno ipotizzando il perfezionamento di una cessione contrattuale *ex artt. 1406 e ss. c.c.*, di cui difetta, peraltro, l'allegazione (oltre che la prova) dei fatti costitutivi; fermo che, quale operazione trilatera, detta fattispecie richiederebbe il consenso del contraente ceduto, nella specie pacificamente assente, la *“sostituzione”* del cessionario al cedente nei rapporti derivanti dal contratto con il contraente ceduto avrebbe comunque effetto nei confronti di quest'ultimo solo dal momento della notifica della cessione o della sua accettazione (cfr. art. 1407 c.c.) e limitatamente alle prestazioni *“non ancora eseguite”* (cfr. art. 1406 c.c.), dunque, non per quelle già perfezionate anteriormente al trasferimento.

Ne consegue il necessario rigetto della domanda proposta dagli attori nei confronti di V s.r.l.s.

4.- In via riconvenzionale Ipnatika ha chiesto la condanna degli attori al risarcimento di danni asseritamente derivatile dall'inadempimento contrattuale in cui gli artisti sarebbero incorsi.

Più in particolare, la convenuta addebita agli attori *“l'inadempienza contrattuale”* consistita nell'*“aver sottaciuto di aver utilizzati campioni di terzi nella registrazione ‘D. ...’ e per aver confermato con la stipula dei Contratti e dei bollettini la sostenibilità della novità dell'adattamento del traditional poi battezzato come ‘H ...’*, quantificando il complessivo danno in € 130.000,00 a pag. 22 della



comparsa di costituzione e risposta (al termine del relativo paragrafo) e in € 65.000,00 in sede di conclusioni della medesima comparsa. In sede di precisazione delle conclusioni la condanna è richiesta per € 130.000,00.

La domanda è infondata non avendo la convenuta fornito prova e del danno patito e della sua riferibilità causale al presunto inadempimento degli attori.

Al riguardo, I si è limitata ad affermare del tutto genericamente la violazione da parte degli attori dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. per avere essi “garantito” l’originalità dei brani “D” e “H” che si sarebbero invece rivelate “cover non autorizzate”.

Si è già visto che, per quanto concerne il brano “D” le parti hanno raggiunto l’accordo transattivo del 13.2.2008 che, proprio a tacitazione dei contrasti sorti tra esse e a seguito degli “agreements” conclusi da I con le società finlandesi, ha ridotto le *royalties* dovute agli attori dal 50% al 28% degli incassi, con conseguente inammissibilità delle doglianze mosse in questa sede dalla convenuta, che hanno invero trovato integrale composizione e definizione nel quadro del menzionato accordo transattivo.

Quanto al brano “H”, in riferimento al quale Ipnatika ha lamentato trattarsi di *cover* non autorizzata del brano “Samba de Janeiro” di Moreira, Engelse e Zenker, imputando agli attori la responsabilità per i danni asseritamente derivatile dall’utilizzo della registrazione, il c.t.u. ha chiarito come, a seguito del deposito presso SIAE dell’opera musicale “H”, pubblicata sia su supporto sia in digitale, l’Editore Fairwood Music Italy, per conto dell’Autore (Moreira) e delle edizioni Tumba Music Gang Go e Upright Songs Musikverlag, ha contestato, in data 10.2.2009, a Ipnatika e agli stessi autori la violazione del *copyright*, chiedendo un risarcimento di € 5.000,00.

È in atti la comunicazione effettuata in via congiunta dagli autori e da Ipnatika in data 15.9.2009 alla SIAE (cfr. doc. 9 di I) di rinuncia all’opera “H”, con richiesta di annullamento del deposito a decorrere dal 1.12.2006 e con redistribuzione dei proventi agli aventi diritto e blocco di qualsiasi utilizzo commerciale e pubblicazione del richiamato brano dal mercato. Il c.t.u. ha, peraltro, evidenziato che dai rendiconti dei proventi digitali del distributore Be : non risulta mai eseguito il *takedown* (ossia l’annullamento) della registrazione in parola dal portale, risultando tale registrazione attiva almeno dal 2011 al 2018, pur per modesti introiti (poco più di € 60,00). Sempre secondo le verifiche del c.t.u., il brano musicale risulta tuttora disponibile su Youtube, caricato dal distributore Be .

Gli elementi sopra descritti non consentono di configurare in capo agli attori una responsabilità nei confronti di I per violazione della buona fede contrattuale e soprattutto di fornire evidenza del



pregiudizio economico asseritamente patito dalla convenuta per l'importo genericamente e arbitrariamente quantificato in € 65.000,00 (o € 130.000,00), del tutto sfornito di prova e avulso da ogni riferimento a dati concreti.

La fama internazionale dell'originale brasiliano induce, peraltro, ad escludere che la convenuta, editore professionista, ignorasse la derivazione di "H" dall'originale predetto; è, invero, plausibile che tanto gli attori quanto la convenuta abbiano confidato nella caduta in pubblico dominio della "Samba de Janeiro", ritenendola un c.d. "traditional" e dando seguito, gli uni, al deposito SIAE di "H", l'altra al relativo sfruttamento (che, nonostante l'accaduto, sembra proseguito anche successivamente alle rivendicazioni degli aventi diritto).

Non ricorrono, pertanto, gli estremi per accogliere la domanda riconvenzionale proposta da I

5.- Le spese di lite nei rapporti tra gli attori e I s.r.l. seguono la soccombenza e vengono liquidate sull'importo della condanna come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e ss.mm. (da ultimo d.m. n. 147/22) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, per le quattro fasi giudiziali ivi contemplate.

Sussistono, invece, i presupposti per compensare integralmente le spese di lite nei rapporti tra gli attori e V s.r.l.s.: il contributo processuale di quest'ultima è stato, infatti, scarsamente rilevante, essendosi la convenuta in sede di costituzione in giudizio limitata a depositare una breve comparsa in cui ha negato la propria "legittimazione passiva" affermando di aver unicamente "acquistato parte del catalogo di I s.r.l. e con esso i diritti di sfruttamento delle registrazioni" senza produrre al riguardo alcun documento; negato, altresì, in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il perfezionamento di una cessione contrattuale, solo tramite la c.t.u. è stato acquisito, dal terzo Be, il contratto tra il distributore digitale e V dal quale il c.t.u. ha evinto che "a partire dal 1 giugno 2018, tutti i contenuti audio e audiovisivi posseduti e controllati da Ipnatika e distribuiti da Be passano in proprietà (e/o controllati) a V. ed i contenuti sono distribuiti da Be secondo i termini e le condizioni dell'accordo di distribuzione tra Be e V. datato 6/31 aprile 2018. Quest'ultimo contratto ricalca sostanzialmente il contratto 17.10.2014 sottoscritto con I" (cfr. pag. 22-24 relazione c.t.u.).

Il contenuto preciso dei diritti ceduti da I a V non è stato, peraltro, chiarito nel corso del giudizio, avendo V affermato in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di aver acquistato "in data 28.02.2018 ... libero da vincoli ... il catalogo editoriale (non master) e, come detto, nessun credito o debito risultava in capo a I", operazione che ha allegato e documentato essere stata registrata dalla SIAE nel giugno dello stesso anno. Tuttavia, mentre a detta della convenuta



l'acquisto avrebbe avuto ad oggetto solo "parte del catalogo di Ipnatika s.r.l." (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3), dalla lettura del certificato SIAE avente ad oggetto "trasferimento totale di catalogo editoriale" (doc. 2 di V ) si apprende che "l'Ufficio, conformemente agli accordi intervenuti tra gli interessati sottoindicati, ha provveduto al trasferimento dell'intero repertorio delle Edizioni I S.r.l. (pos. 113801) a favore della Casa Editrice V S.r.l.s. (pos. 264284)". Infine, secondo le generiche e non meglio documentate asserzioni di V , "a maggio 2018" sarebbe avvenuto anche il trasferimento del "catalogo master".

Ritiene il tribunale che, quanto meno in virtù del dovere di collaborazione processuale, V avrebbe potuto e dovuto chiarire la natura e il contenuto dei rapporti intercorsi con I , producendo i relativi contratti, di cui all'evidenza gli attori non potevano disporre (essendo, pertanto, legittimati a pretenderne l'esibizione ex art. 210 c.p.c., come da istanza da essi formulata e accolta dal g.i.), volta che nemmeno furono notiziati del trasferimento da parte dell'originaria editrice loro contraente, né riceverono esaustivo riscontro alla missiva stragiudiziale inviata anche a V in data 18.5.2018 (cfr. doc. 30 di parte attrice<sup>8</sup>).

Anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente e interamente a carico di I (la quale, omettendo la dovuta rendicontazione, ha reso necessario il lungo e complesso accertamento peritale), ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del c.t.u.

#### **p.q.m.**

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

in parziale accoglimento delle domande proposte da B T , S B , L O e V. D : nei confronti di I s.r.l. in liquidazione, condanna quest'ultima a pagare agli attori la somma di € 85.598,49, da ripartirsi in favore di ciascun attore in ragione di ¼, oltre interessi legali dalla data della domanda a quella di effettivo pagamento, detratte le somme già versate da Ipnatika in esecuzione dell'ordinanza ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. di capitali € 32.308,00 ed € 4.899,93;

respinge le ulteriori domande proposte tra le parti;

<sup>8</sup> In risposta alla quale Vyolet si limitò a replicare che "nessuna richiesta, anche di carattere economico, può essere avanzata alla nostra società, non sussistendo alcun rapporto di solidarietà tra la stessa e Ipnatika S.r.l. ed essendo Vyolet S.r.l.s. completamente estranea alle vertenze in essere tra i Vostrì clienti e la citata Ipnatika S.r.l.- Vorrete pertanto desistere da qualsiasi ulteriore richiesta, avvertendoVi sin da ora che, in difetto, non esiteremo a tutelare i nostri interessi avanti alle competenti Autorità Giudiziarie" (cfr. doc. 3 di Vyolet), senza altro specificare.



condanna I s.r.l. a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in € 14.103,00 a titolo di compensi ed € 1.545,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;

compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e V s.r.l.s.;

pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di I s.r.l. in liquidazione, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del c.t.u.

*Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa*

Brescia, 19 aprile 2023

Il giudice estensore

Il presidente

